

Una conferma della linea sostenuta da “Diritto all’ambiente” e dalla LAV della necessità di evoluzione della valutazione degli elementi soggettivi nei reati a danno degli animali e dell’ambiente

***Importante sentenza del Tribunale penale di Modena:
applicato il dolo eventuale nel reato di maltrattamento di animali***

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Con sentenza n. 1816 del 15 maggio 2011, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale penale di Modena condannava il proprietario di un cane a 2400 euro di multa per il delitto di cui all’art 544 ter aggravato dall’ultimo comma *‘poiché cagionava la morte di un cane registrato all’anagrafe canina con il codice 3800981000416939 avendolo lasciato alla catena senza alcuna necessità nonostante l’invasione dei luoghi da parte delle acque del fiume Secchia esondato con conseguente suo annegamento’*. In sostanza l’imputato era stato tratto a giudizio poiché il suo cane, lasciato legato alla catena e quindi senza possibilità di fuga, nonostante fosse ampiamente prevista la piena, moriva annegando.

Il processo nasceva da una denuncia della Lav e della Lac, grazie alla segnalazione di alcuni attivisti che trovavano il cadavere del cane, ancora legato alla catena nei giorni successivi alla piena, nei pressi dell’abitazione dell’imputato, che veniva così denunciato dalle Associazioni. Del macabro ritrovamento veniva prodotto un fascicolo fotografico poi veicolato in dibattimento, a supporto dell’accusa che cristallizzava la prova della morte per annegamento.

La Difesa richiedeva una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., producendo memorie che attestavano, tra le altre cose, il fatto che l’imputato avesse negli anni accudito l’animale, depositando anche verbali di controllo da parte degli organi competenti che ne avevano attestato negli anni le buone condizioni di detenzione, e dall’altro la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo.

Nonostante ciò, accogliendo in pieno la tesi accusatoria della Procura, il Tribunale penale di Modena condannava l’imputato per il reato di maltrattamento aggravato dalla morte **in quanto ‘non era stato possibile accertare l’assenza del dolo eventuale dell’imputato’**.

Ecco quindi il nodo cruciale della sentenza, assai significativa per l'applicazione concreta dei delitti contro *'il sentimento per gli animali'* di cui al capo IX bis del codice penale, che come è noto sono punibili esclusivamente a titolo di dolo: **la contestazione del dolo eventuale.**

Sulle pagine di questa testata on line ripetutamente è stata richiamata l'importanza del dolo eventuale nei reati a danno dell'ambiente e degli animali e la linea di "Diritto all'ambiente" è stata sempre di sostegno alle evoluzioni giurisprudenziali che avallano il dolo eventuale come aggiornata e moderna chiave di lettura per molti reati fino ad oggi considerati - in modo arcaico - colposi o addirittura scriminati per prassi desuete.

La valorizzazione del principio del dolo eventuale è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale¹ sia come "Diritto all'ambiente"

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Il dolo eventuale oggi è la "riscoperta" ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l'uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l'applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell'inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell'elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l'organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba "limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione". Si contesta infatti il principio - da noi, invece, sempre sostenuto - in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito. Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto

che come LAV (anche in occasione dell'ultimo seminario organizzato sul tema della sofferenza animale a Milano questo concetto è stato sottolineato e ribadito).

Secondo il dettato della Corte di Cassazione (cfr sentenza 26 marzo 2010 n. 24734) i delitti di cui al capo IX bis si configurano " *come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità*".

Per dolo generico, come è noto, si intende la congruenza tra volontà e realizzazione dell'azione, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta derivi quel dato evento, mentre il dolo specifico consiste nell'agire con una finalità ulteriore, nel nostro caso la crudeltà, per cui il soggetto attivo agisce.

In caso dei reati di uccisione (art 544 bis c.p.) o di maltrattamento (art 544 ter c.p.) perpetuati ' *senza necessità*' è sufficiente pertanto il dolo generico, ovvero la consapevolezza che dalle proprie azioni o omissioni deriverà la morte o il maltrattamento di un animale. Nell'ambito del dolo generico è possibile individuare la figura del dolo eventuale, di matrice giurisprudenziale (e di cui si rimanda all'articolo pubblicato il 16 luglio 2011 sulle pagine di Diritto Ambiente a firma di Maurizio Santoloci), che interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l'evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze.

l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema "tecnica di polizia giudiziaria ambientale" e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

In realtà l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (...)"

Questa figura, al limite con la colpa cosciente, è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacchè molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell'ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l'evento.

Proprio come in questo caso, in cui il proprietario dell'animale, seppur abbia tentato di dimostrare con la propria difesa che aveva sempre accudito l'animale, per cui non poteva essere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'intenzionalità del maltrattamento, non è riuscito a convincere i magistrati, i quali hanno considerato il fatto che nei giorni precedenti erano avvenute alluvioni, con conseguente piena del fiume, ed il fatto che nonostante questi accadimenti, l'imputato lasciava senza necessità il proprio animale, legato ad una catena senza alcuna possibilità di riparo e di mettersi in salvo, qualora fosse esondato di nuovo il fiume.

E da ciò il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha rilevato l'elemento soggettivo dell'imputato nel dolo eventuale, consistito nell'aver prefigurato il rischio, il dubbio che dalla propria condotta omissiva sarebbe potuto derivare nocimento per il proprio animale, e l'accettazione di questo rischio. Nocimento sfociato poi addirittura nella morte dell'animale, qualificata quindi quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento, in base all'ultimo comma dell'art 544 ter c.p..

Una sentenza di indubbio rilievo quindi, che apre il fronte ad una visione più ampia dell'elemento soggettivo necessario ad integrare tali reati, e che permetterà di reprimere con maggiore fermezza le purtroppo innumerevoli e diffuse condotte integranti sofferenza e morte a carico degli animali.

Carla Campanaro

Pubblicato il 29 luglio 2011